

# Cambio di residenza in tempo reale

Dal **9 maggio 2012** entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "**cambio di residenza in tempo reale**"

I cittadini, tramite i MODULI disponibili nella sezione "ALLEGATI", potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di:

- 1) residenza con provenienza da altro comune o dall'estero;
- 2) cambiamento di abitazione all'interno del territorio del Comune di Monte San Vito;
- 3) trasferimento di residenza all'estero (art. 13 comma 1 lett.a) b) e c) del regolamento anagrafico)

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le dichiarazioni possono essere presentate con le seguenti modalità:

- a) direttamente all'Ufficio ANAGRAFE del Comune (orari di ufficio: LU – ME – VE : dalle ore 9,00 alle ore 13,00; MA – GIO : dalle ore 15,15 alle ore 17,45);
- b) per posta tramite raccomandata all'indirizzo: Comune di Monte San Vito - Ufficio Anagrafe – Via Matteotti 2;
- c) per fax: al numero **071.7489334**;
- d) per via telematica, tramite il servizio di posta elettronica, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura : "dichiarazione di residenza" (tale modalità è consentita ad una delle seguenti condizioni: - che la dichiarazione sia sottoscritta o firmata digitalmente e inviata all' indirizzo di posta elettronica certificata anche con posta ordinaria: [protocollo@pec.comune.montesanvitio.an.it](mailto:protocollo@pec.comune.montesanvitio.an.it); - che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica all' indirizzo di posta [protocollo@pec.comune.montesanvitio.an.it](mailto:protocollo@pec.comune.montesanvitio.an.it)

La dichiarazione, deve essere sottoscritta e contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell' apposito modulo e contrassegnati da un asterisco (\*) e ad essa deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza insieme al richiedente, che, se maggiorenni, devono comunque sottoscrivere il modulo.

*Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea* deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).

*Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea* deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).

## PROCEDIMENTO DEL CAMBIO DI RESIDENZA

Il cambio di residenza **produce effetti giuridici** dalla data di presentazione della dichiarazione.

Entro i due giorni lavorativi successivi, il Comune provvede all'iscrizione in anagrafe e si potranno ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, solo dopo la cancellazione da parte del Comune di provenienza e la verifica dei dati forniti dal dichiarante si potranno ottenere tutte le altre certificazioni.

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale).

Trascorso tale termine, senza che all'interessato siano pervenute comunicazioni degli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti, il procedimento verrà annullato e l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.